

Proposta di legge concernente “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La presente proposta di legge, a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015, si pone l'obiettivo di dettare una disciplina organica delle materie difesa del suolo ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi.

A tal fine, la l.r. 91/98 (Norme per la difesa del suolo) viene abrogata lasciando, però, vigenti le norme relative alle procedure dei piani di bacino fino all'approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto.

La presente proposta di legge, tenendo conto del nuovo assetto di competenze, provvede a disciplinare le funzioni regionali secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di soddisfare le esigenze di salvaguardia ambientale e di sicurezza delle popolazioni.

Essa si compone di sei Titoli, di cui uno generale; tre sono dedicati, rispettivamente, alle materie difesa del suolo, gestione delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri; il quinto alle disposizioni finanziarie e il sesto alle disposizioni finali.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 “Oggetto”

L'articolo descrive le finalità che sono oggetto della proposta di legge dirette a soddisfare esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popolazioni provvedendo alla tutela del proprio territorio in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria.

TITOLO II

Norme sulla difesa del suolo

Articolo 2 “Competenze della Regione”

L'articolo specifica le competenze regionali a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali, stabilendo che tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo sono conferite dalla normativa nazionale alla Regione.

In particolare, si confermano in capo alla Regione le funzioni in materia di classificazione delle opere idrauliche, di individuazione del reticolo idrografico, in materia di sbarramenti , di delimitazione degli abitati da consolidare.

Al fine di semplificare e distinguere più chiaramente gli atti autorizzatori, si prevedono le definizioni di autorizzazione e omologazione riferendosi, rispettivamente, alle nuove opere idrauliche di competenza della Regione e alle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione.

In conseguenza del trasferimento delle funzioni provinciali, la Regione svolge funzioni di progettazione e realizzazione delle opere idrauliche di seconda e terza categoria nonché idrogeologiche se queste non costituiscono attività di bonifica ai sensi della l.r.79/2012. Svolge, inoltre, funzioni di manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria e delle opere idrogeologiche se queste non sono direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale.

La Regione svolge, ancora, funzioni di polizia idraulica, di pronto intervento, servizio di vigilanza e di piena solo sulle opere di seconda categoria da effettuare, queste ultime funzioni, in coordinamento con quelle di presidio idraulico svolte dalla protezione civile regionale.

Il comma 2 prevede una facoltà generale della Regione, previa stipula di apposita convenzione, di avvalersi dei consorzi di bonifica per l'esercizio delle funzioni regionali descritte al comma 1.

Si propone, al comma 3, che la Regione eserciti la sola funzione di pronto intervento avvalendosi, previa stipula di apposita convenzione, del Comune territorialmente competente.

Articolo 3 “Documento operativo per la difesa del suolo”

Per rispondere ad esigenze di maggiore funzionalità e di compatibilità con i vincoli di bilancio regionale, si propone l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del documento operativo per la difesa del suolo (che sostituisce il documento annuale per la difesa del suolo) entro il 31 gennaio di ogni anno, dando la possibilità di approvarlo anche per stralci funzionali e di aggiornarlo nel corso dell'anno di riferimento.

La Regione, mediante il documento operativo per la difesa del suolo, esercita le funzioni di programmazione in attuazione degli indirizzi ed obiettivi della programmazione regionale e in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006.

Tale documento, oltre a definire le opere per le quali si avvale dei Consorzi di bonifica, indica puntualmente opere, interventi e risorse, comprese le opere idrauliche idrogeologiche che, se connesse e funzionali direttamente alla viabilità comunale, si ritiene opportuno siano di competenza del Comune.

Pertanto è stabilito che nei territori soggetti a criticità idrauliche e idrogeologiche, i Comuni provvedono alla progettazione e realizzazione delle opere idrauliche e idrogeologiche necessarie, che presentino una diretta connessione e funzionalità ad un tratto delimitato di viabilità all'interno di un solo Comune e comunque incidenti sulla viabilità comunale.

Affinchè possa essere garantita la realizzazione di tali opere, in caso di ritardo o inadempimento da parte dei Comuni o dei Consorzi di bonifica, il documento prevede il recupero delle risorse destinate ai relativi interventi.

Al fine di fare chiarezza sulla proprietà delle opere idrauliche ed idrogeologiche realizzate, si è ritenuto opportuno precisare che esse sono acquisite al demanio regionale, di cui alla l.r. 77/2004, fatta eccezione per le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali

alla viabilità comunale le quali sono acquisite al patrimonio dell'ente titolare della strada, fatte salve eventuali opere idrauliche realizzate contestualmente.

Articolo 4 “Conferenza per la difesa del suolo”

In considerazione dell'accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative e al fine di attivare una sede di confronto, garantendo la possibilità, alla Regione, di coinvolgere comunque gli enti locali nell'esercizio delle proprie funzioni, si propone di riconsiderare il ruolo della Conferenza per la difesa del suolo alla quale rimangono funzioni consultive e propositive con particolare riferimento alla materia della bonifica.

Tale Conferenza prevede la rappresentanza delle amministrazioni comunali nel numero di sei sindaci nominati dal CAL, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, oltre il sindaco della Città Metropolitana di Firenze.

Si propone, inoltre, l'abrogazione del comitato tecnico in quanto ritenuto non necessario il suo supporto alla conferenza così revisionata.

Articolo 5 “Regolamenti e linee guida”

Al fine di chiarire e disciplinare puntualmente le funzioni attribuite alla Regione, si propone che la Giunta regionale disciplini, con uno o più Regolamenti attuativi, le attività in materia di idraulica nonché in materia di concessioni di risorse idriche.

In particolare, ai fini della determinazione dei canoni delle concessioni delle aree del demanio idrico, si propone che la Giunta regionale, nell'ambito dei suddetti regolamenti, tenga conto di tutta una serie di criteri indicati al comma 2.

Per rispondere ad esigenze di uniformità sul territorio regionale, si prevede che la Giunta approvi linee guida contenenti indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.

Articolo 6 “Determinazione dei canoni per l'uso delle aree del demanio”

Prevede che la Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge sulla difesa del suolo, stabilisca l'ammontare dei canoni annuali di concessione per l'uso del demanio idrico con la decorrenza di tali canoni nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione.

Si prevede l'aggiornamento annuale di tali canoni sulla base del tasso d'inflazione programmato.

Articolo 7 “Funzioni di vigilanza e controllo”

A seguito del riordino delle funzioni provinciali, la Regione svolge le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti attuativi di cui al suddetto articolo 5, provvedendo all'applicazione delle sanzioni di cui al R.D. 523/1904.

Articolo 8 “Verifiche di conformità e completezza”

Ai fini della classificazione e dell'acquisizione al demanio regionale delle opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione, la struttura regionale competente verifica la completezza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Ugualmente si propone la verifica della conformità dei manufatti in alveo ai contenuti dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 9 “Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali”

Si stabilisce l'importo delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al suddetto articolo 5.

Si prevedono, inoltre, sanzioni per le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico e per l'estrazione di materiale litoide dai fiumi o laghi senza titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo stesso.

TITOLO III

Gestione delle risorse idriche

Articolo 10 “Funzioni della Regione”

Individua le competenze della Regione precisando le funzioni coinvolte nel riordino ed in particolare la gestione delle acque pubbliche e tutti gli adempimenti legati all'applicazione del T.U. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) in materia di tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche.

Articolo 11 “Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei regolamenti”

Prevede che la Regione promuova iniziative finalizzate al risparmio idrico ed alla riduzione ed ottimizzazione dei consumi, garantendo la tutela della risorsa e la prevenzione di situazioni di carenza idrica. A tal fine la Regione approva appositi regolamenti aventi ad oggetto, a vario livello, il razionale utilizzo dell'acqua pubblica comprensivo anche della disciplina delle concessioni di derivazione e dei relativi canoni.

Articolo 12 “Criteri per la determinazione dei canoni di concessione delle acque pubbliche”

L'articolo sancisce il principio che le modalità di calcolo dei canoni di concessione delle acque e i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, sono definiti sulla base dell'analisi economica dell'utilizzo idrico di cui alla pianificazione di distretto, tenendo conto soprattutto della necessità di incentivare il risparmio e ai fini di preservare il bene pubblico acqua per le future generazioni.

Articolo 13 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque”

Prevede che la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente proposta di legge e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, determini, in relazione a ciascuna categoria d'uso, i valori dei parametri di riferimento ai fini della determinazione del canone da corrispondere annualmente; nonché l'entità delle riduzioni e maggiorazioni da applicare al canone annuo.

Si prevede l'aggiornamento annuale di tali canoni sulla base del tasso d'inflazione programmato e l'adeguamento, almeno triennale, agli adempimenti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 152/2006 relativi al recupero dei costi concernenti i servizi idrici.

Articolo 14 “Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque”.

Assegna alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 11.

Articolo 15 “Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali”

Individua le sanzioni amministrative previste per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti regionali.

Articolo 16 “Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee”

Definisce i contenuti del “Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee” (in sostituzione del “Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica” ex art. 14bis LR 91/98) che persegue le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale. Nella fattispecie, il documento predisposto ed approvato annualmente, sarà costituito da un quadro conoscitivo di riferimento, che consenta di valutare i quantitativi di risorsa disponibili ed i fabbisogni per i diversi usi, dall'individuazione del riparto della risorsa tra i vari usi sul territorio regionale, da una ricognizione, con eventuale revisione, degli utilizzi in essere, nonché da un programma degli interventi necessari agli approvvigionamenti per uso diverso dal potabile.

Anche per tale documento è data la possibilità di approvarlo anche per stralci funzionali e di aggiornarlo nel corso dell'anno di riferimento.

TITOLO IV

Tutela della costa e degli abitati costieri

Art 17 “Competenze della Regione”

L'articolo specifica le competenze della Regione in materia di difesa della costa e degli abitati costieri richiamando quanto in precedenza riportato all'art. 12 della L.R.91/98 “Norme per la difesa del suolo” modificato e rivisto alla luce delle disposizioni della

L.R.22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56”.

Il comma 1 specifica che, in generale, competono alla Regione tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione in materia di tutela della costa e degli abitati costieri non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad altri Enti.

Segue poi un elenco dettagliato delle specifiche competenze, lettere da a) a g):

l’ approvazione del documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, la progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri, la manutenzione e l’esercizio delle medesime opere, lo svolgimento di funzioni inerenti il monitoraggio, il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art.109 del D.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) anche relativamente agli interventi di cui all’art.21 della L.179/2002 (Disposizioni in materia ambientale) il rilascio, in un unico procedimento, delle autorizzazioni di cui all’art. 20 comma 2 della l.r. 88/98 nonché delle autorizzazioni concernenti la gestione del demanio marittimo per gli interventi che interessano il territorio di più comuni, l’approvazione di linee guida ed indirizzi.

Art 18 “Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera – Documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera”

Al comma 1 l’articolo dettaglia le modalità di inserimento negli strumenti della programmazione regionale degli obiettivi e finalità di intervento per il recupero e riequilibrio del litorale, già previste al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 19 marzo 2007 n. 14 ed inserite nel tema più generale della difesa del suolo e risorse idriche. In particolare si prevede che le strategie di intervento devono:

- tener conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio alluvione
- avere come riferimento fisico le unità fisiografiche appositamente individuate
- preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici, mantenere la naturale dinamica costiera e proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.

Il comma 2 prevede che la Giunta Regionale, con deliberazione, approvi, entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera.

Le lettere a), b), c), e d) del comma 2 ed il comma 4, definiscono i contenuti del documento.

Il comma 3 precisa che il documento può essere approvato per stralci funzionali ed essere aggiornato nell’anno di riferimento.

Art. 19 “Monitoraggio”

Il presente articolo regola le attività di monitoraggio della linea di riva e della morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa.

In particolare il comma 1 e il comma 2 stabiliscono che la Regione effettua il monitoraggio a scala regionale, in coerenza con il proprio ruolo di pianificazione e programmazione, e che la stessa Regione effettua anche le attività di monitoraggio a scala di maggior dettaglio, finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri.

Art. 20 “Sistema informativo regionale della costa “

L'articolo è finalizzato a definire le modalità di organizzazione dei dati all'interno del sistema informativo regionale di cui alla l.r. 54/2009.

In particolare si prevede di organizzare un'apposita sezione dedicata ai dati della costa e denominata sistema informativo regionale della costa.

Al comma 1 sono precisati i dati che saranno contenuti nel sistema.

Il comma 3 è rivolto ad assicurare la disponibilità e la diffusione dei dati che saranno resi immediatamente disponibili ai comuni e pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art 21 “ Modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettera e)”

Le autorizzazioni di cui all'art. 109 del D.lgs 152/2006 e di cui all'art. 21 della L. 179/2002 sono necessarie per l'effettuazione di alcune attività da svolgersi in mare con movimentazione di materiali e sono rivolte ad assicurare la tutela delle acque marine e della fascia costiera.

Il comma 2 prevede che nell'ambito dell'istruttoria relativa a tali autorizzazioni l'ente competente (la Regione) valuti anche la sostenibilità degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera.

Questo tipo di valutazione da una lato risulta coerente con gli obiettivi della L. 179/2002 che sono appunto quelli di tutela della fascia costiera, dall'altro completa il quadro delle disposizioni previste dalla presente norma in quanto tesa ad assicurare che tali attività avvengano in coerenza con il quadro della programmazione regionale.

Il comma 3 individua procedure semplificate per alcune tipologie di interventi, sia pubblici che privati, di ridotta entità. L'obiettivo è quello di semplificare e snellire le procedure tecnico-amministrative per la realizzazione di interventi che hanno un impatto limitatissimo sulla morfodinamica costiera ed assicurare tempi brevi per il rilascio dell'atto autorizzativo.

Titolo V

Disposizioni finanziarie

Art. 22 “Norma finanziaria”

Si prevede che le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente proposta di legge, nonché del monitoraggio, sono definite dagli strumenti della programmazione regionale, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio.

Titolo VI

“Disposizioni finali e finanziarie”

Art. 23 “ Oneri istruttori”

Nell'articolo si prevede che gli oneri istruttori relativi alle domande di concessione e autorizzazione di cui alla presente proposta di legge, sono determinate in base alla complessità dell'istruttoria stessa, così come definiti alle lettere a) e b) del comma 1. Si stabilisce che le entrate derivanti dagli oneri istruttori suddetti sono imputate agli stanziamenti di entrata “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 Delle “Entrate tributarie” del bilancio regionale.

Art. 24 “Semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere”

Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza regionale, si stabilisce che il parere di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie rilasciato dal Comune competente, ricomprende l'eventuale titolo edilizio. Resta ferma la facoltà della Regione di stipulare accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici per la realizzazione delle opere di propria competenza.

Art. 25 “Sovra canoni”

A seguito del trasferimento delle funzioni provinciali, le risorse relative ai sovracanoni introitate dalle Province, a decorrere dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, sono direttamente trasferite ai comuni interessati con delibera di Giunta regionale.

Art. 26 “Abrogazioni”

La l.r. 91/98 (norme per la difesa del suolo) è abrogata fatti salvi gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11 relativi alle procedure dei piani di bacino, fino all'approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto. L'articolo 17 della l.r. 91/98 è abrogato a decorrere dall'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 27 “Disposizioni transitorie per la determinazione dei canoni”

Ai fini di regolamentare la fase transitoria in attesa della determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque, ai sensi dell'art. 13 della presente legge, il comma 1 definisce, alle lettere a) e b), le modalità di applicazione della determinazione dei canoni stessi.

Analogamente il comma 2 disciplina la fase transitoria e per quanto riguarda la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo delle aree appartenenti a demanio idrico.

Art. 28 “Disposizioni per la prima applicazione del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee e per il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera”

Nel primo comma si prevede che, entro 180 giorni dall'approvazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11 comma 3, la Giunta regionale approva il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee.

Il secondo comma è finalizzato a creare un collegamento tra il programma straordinario di interventi di recupero e riequilibrio del litorale attualmente in essere, approvato con DCR n. 43/2003 e rimodulato con DCR n. 107/2012 e il documento operativo previsto dalla presente norma.

Art. 29 “Disposizioni transitorie in materia di risparmio idrico”

L'articolo richiama i regolamenti regionali in materia di risorse idriche che, nella fase transitoria fino all'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 5, rimangono in vigore in

quanto compatibili con la presente proposta di legge e con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 4 della l.r.22/2015

Art. 30 “Entrata in vigore”

Si prevede che la presente proposta di legge entri in vigore alla data del 1 gennaio 2016, data che ai sensi della l.r.22/2015 vede il passaggio delle funzioni nella materia oggetto della presente legge dalla provincia alla Regione.